



Allegato

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO
LE STRUTTURE RICETTIVE DEGLI OPERATORI SANITARI E SOCIO
SANITARI, DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DI
SUPPORTO E DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

BOLOGNA, IL GIORNO.....DEL MESE DI 2020

L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA

PROTEZIONE CIVILE (C.F. 91278030373), rappresentata dalla

dott.ssa Rita Nicolini, domiciliata per la carica a Bologna in viale Silvani

6 (per brevità, più avanti, Agenzia Regionale) in qualità di Soggetto

Ausiliario del Presidente della Regione, nominato Soggetto Attuatore ai

sensi del Decreto 576 del 23.02.2020

E

LA DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E

WELFARE (più avanti, per brevità, Direzione Generale) rappresentata

dalla dott.ssa **Petropulacos Kyriakoula**, domiciliata per la carica in

Bologna, Viale Aldo Moro 21

E

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ALBERGATORI:

CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA, FEDERALBERGHI

CONFCOMMERCIO EMILIA ROMAGNA, CONFESERCENTI

ASSOHOTEL EMILIA ROMAGNA

PREMESSO:

-la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 che ha dichiarato,

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l'O.C.D.P.C. n. 630 del 03.02.2020, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" prevede all'art.1, comma 2, che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, coordina gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione nonché gli interventi urgenti e necessari per rimuovere le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della salute;

- le O.C.D.P.C. n. 631 del 6.02.2020, n. 633 del 12.02.2020 n.635 del 13.02.2020, n. 637 del 21.02.2020, n. 638 del 22.02.2020 e n. 639 del 25.02.2020, recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del 23.02.2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione medesima per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.L. 6 del 23.02.2020 convertito con modificazioni nella L. 13 del 05.03.2020 che prevede, all'art. 2, comma 2, che le Autorità competenti

possano adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1;

- il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 27 del 04.03.2020 che, in qualità di Soggetto Attuatore, stabilisce le misure organizzative interne per assicurare il tempestivo approvvigionamento di beni/servizi in ambito di Protezione Civile, ed in particolare dispone di avvalersi dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per l'acquisizione dei beni/servizi per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilendo, altresì che il Direttore dell'Agenzia Regionale adotta gli atti necessari e stipula i relativi contratti;

- il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 42 del 20.03.2020 che, in qualità di Soggetto Attuatore, stabilisce di avvalersi delle Aziende sanitarie ed IRCCS regionali per l'acquisizione dei beni e servizi che rientrano negli ambiti di competenza degli stessi ed in particolare dispone che i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali, in qualità di Legali Rappresentanti, adottano gli atti necessari;

-il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 11.04.2020 che prevede espressamente che **le strutture ricettive alberghiere** possano erogare **servizi diversi dall'accoglienza a fini turistici**, in particolare servizi finalizzati a soddisfare **esigenze collegate alla gestione dell'emergenza** (ad es: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed altri operatori connessi alla

gestione dell'emergenza)

-le O.C.D.P.C. n. 654 del 20.03.2020 e n. 656 del 23.03.2020, recanti:

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza

relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti

da agenti virali trasmissibili”, con cui sono state costituite le task-force

composte da n. 300 medici e n. 500 infermieri da utilizzare come

supporto delle strutture sanitarie regionali e da assegnare nei servizi

sanitari delle Regioni maggiormente in difficoltà operativa a causa

dell'emergenza.

-l'O.C.D.P.C. n. 665 del 22.04.2020, con cui è stata istituita una Unità

socio sanitaria composta da un massimo di 1.500 operatori socio

sanitari, di cui 500 da destinare a supporto delle residenze sanitarie

assistenziali per anziani, delle case di riposo per anziani, delle

residenze sanitarie assistenziali per disabili e i 1.000 da destinare a

supporto degli istituti penitenziari individuati dal Ministero della Giustizia;

- l'O.C.D.P.C. n. 666 del 22.04.2020, con cui, tra l'altro, è stato ampliato

a 500 il numero dei medici componenti la task force;

- il D.L.18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni nella L. 27 del

24.04.2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale

e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse

all'emergenza epidemiologica da COVI-19;

- il D.L. 19 del 25.03.2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVI-19” (G.U. n. 79 del 25.03.2020);

- il D.L. 23 del 08.04.2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVI-19” (G.U. n. 94 del 08.04.2020);

- il D.P.C.M. del 26.04.2020 che detta misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

DATO ATTO, altresì, che anche le citate ordinanze 656/665/666-2020, prevedono che le Regioni presso cui gli operatori sono destinati a prestare la propria attività provvedono all'alloggio;

RITENUTO NECESSARIO, CON IL PRESENTE ACCORDO QUADRO ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE RICETTIVE INTERESSATE E CONSEGUENTEMENTE DEFINIRE:

- condizioni uniformi di ospitalità;

- una tariffazione calmierata;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA IDENTIFICATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

Il presente Accordo - quadro è finalizzato ad assicurare ospitalità, a parità di condizioni, presso le Strutture Ricettive, presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, a:

- gli operatori sanitari e socio sanitari (medici, infermieri, OSS), reclutati e volontari, ivi compresi quelli provenienti dall'estero, impegnati sul territorio regionale nel contrasto all'epidemia COVID-19;

- al personale tecnico-amministrativo che accompagna e supporta gli operatori sanitari di cui al punto precedente;

- agli operatori sanitari dipendenti del sistema sanitario della regione Emilia-Romagna a cui, per ragioni di tutela della salute propria e dei propri familiari conviventi, oltre che per esigenze lavorative, non

ritengono di rientrare in sicurezza al proprio domicilio;

- ai volontari di protezione civile che, per esigenze operative, non possono rientrare in sicurezza al proprio domicilio.

Il presente Accordo - quadro non limita i gestori delle Strutture ricettive ospitanti nell'esercizio dell'attività d'impresa, potendo, le stesse, ospitare anche altri utenti, né sostituisce eventuali accordi in essere a livello territoriale.

Le Associazioni di categoria, sottoscrittrici del presente Accordo quadro, e i loro riferimenti territoriali, sono esonerati da ogni responsabilità inerente il rapporto tra la struttura ricettiva e la persona ospitata presso la struttura stessa.

Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente Accordo-Quadro (il cui schema è stato approvato con.....del.....) la ASL competente per territorio e la Struttura Ricettiva Ospitante sottoscriveranno un apposito singolo contratto e nel quale saranno disciplinati eventuali servizi aggiuntivi (ad es. servizio lavanderia per gli ospiti ecc)

Per dare esecuzione al presente accordo la ASL competente per territorio:

- contatta i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori (Confindustria Emilia Romagna, Federalberghi Confcommercio Emilia Romagna, Confesercenti Assohotel Emilia Romagna) territorialmente competenti, indicati dalle rispettive Associazioni Regionali, affinché collaborino a reperire una sistemazione alloggiativa, alle persone di cui al primo comma, presso strutture ricettive disponibili, nella Provincia di

interesse, con classificazione minima “tre stelle”;

Art 2 (Oneri a carico della Struttura Ricettiva)

Il gestore della struttura ricettiva ospitante s’impegna a fornire, alla tariffa pro-capite giornaliera massima sottoindicata, ritenuta congrua,

uno dei seguenti trattamenti:

- mezza pensione (pernottamento, colazione e un pasto (pranzo o cena in coerenza con i turni di lavoro, previo preavviso all'albergatore): 45,00

Euro + IVA, eventuale pranzo aggiuntivo (15,00 Euro/cad + IVA);

- pernottamento e prima colazione (35,00 Euro + IVA), eventuale pranzo/cena aggiuntiva (15,00 Euro/cad + IVA);

Inoltre il gestore s’impegna a garantire:

- l'alloggio in camera singola (o doppia uso singolo), provvista di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;

- la somministrazione giornaliera dei pasti principali (colazione, pranzo e cena, pranzo o cena) per ogni ospite che opti per la pensione completa o per la mezza pensione, qualora la Struttura Ricettiva sia disponibile ad erogare il servizio di ristorazione. L'erogazione dei pasti potrà avvenire direttamente o avvalendosi di un servizio di catering esterno, in entrambi i casi, secondo gli standard dell'albergo, con possibilità, per l'ospite, di scegliere tra due proposte, sia a pranzo che a cena.

- la somministrazione della colazione nel caso in cui l'ospite opti per il trattamento di solo pernottamento (o la Struttura Ricettiva offra solo questo servizio);

Nel caso in cui la struttura sia dotata di spazi sufficientemente ampi i

pasti saranno serviti con l'ordinaria organizzazione dell'albergo con l'accortezza di garantire il distanziamento sociale e quindi spazi non inferiori ad 1m in tutte le fasi previste.

Nel caso in cui tale organizzazione non sia possibile la colazione verrà lasciata fuori dalla stanza dell'ospite nell'orario convenuto. Il pranzo e la cena, anche se ordinati dall'ospite autonomamente all'esterno della Struttura, entro le fasce orarie stabilite dal medesimo gestore, verranno lasciati fuori dalla stanza dell'ospite a cura del personale della Struttura ricettiva;

- l'igienizzazione, ad ogni cambio ospite, di tutti i componenti presenti della "bed line", quali: cuscino, coprimaterasso, coperte, copriletti, federe, lenzuoli, asciugamani, tappetini bagno, ecc., tramite l'operatore individuato dal gestore.

Art. 3 (Oneri a carico della AUSL territorialmente competente)

La ASL territorialmente competente:

- trasferisce, all'Ospedale più vicino o comunque ad altra Struttura idonea, l'ospite che manifesti i sintomi da COVID-19, durante la permanenza presso la Struttura Ricettiva;

Art. 4 (Durata e modifica dell'Accordo-Quadro)

Il presente Accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza.

La modifica, di una o più condizioni previste nel presente accordo quadro, è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 5 (Fatturazione)

L'importo dovuto è calcolato in relazione alla tariffa giornaliera (indicata nel singolo contratto) e al numero degli ospiti effettivi e ai giorni di effettiva ospitalità.

La struttura Ricettiva Ospitante emette fattura con cadenza minima mensile; la fattura deve riportare la dicitura "Emergenza COVID-19".

Ulteriori dettagli sulla fatturazione saranno indicati nei singoli contratti.

Art. 6 (Controversie e Foro competente)

Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente accordo-quadro, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa; in particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Art. 7 (Imposta di bollo e spese di registrazione)

Il presente accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott.ssa Rita Nicolini (firmato digitalmente)

per conto e nell'interesse del Soggetto Attuatore, Presidente della Regione Emilia-Romagna, in forza di Decreto 27/2020

Dott.ssa Petropulacos Kyriakoula (firmato digitalmente)

per conto e nell'interesse del Soggetto Attuatore, Presidente della

Regione Emilia-Romagna, in forza di Decreto 42/2020

le Associazioni di categoria degli albergatori: Confindustria Emilia-

Romagna, Federalberghi Confcommercio Emilia Romagna,

Confesercenti Assohotel Emilia Romagna